

## Le verifiche di macchine, attrezzature e impianti

ra i diversi obblighi dei datori di lavoro, previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 81/08 e smi, vi è la verifica delle attrezzature di lavoro definite, ai sensi del decreto stesso, come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro. In particolare, le attrezzature da sottoporre a verifica sono quelle declinate nell'allegato VII al D.lgs. 81/08.

Il D.lgs. 81/08, secondo le previsioni dell'articolo 71 comma 13, ha rimandato ad un apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti che le potranno effettuare.

Tale decreto, emanato l'11 aprile 2011 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 - Supplemento Ordinario n. 111, e entrerà in vigore il 24 gennaio 2012, eccezione fatta per l'allegato III, entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Secondo il comma 11 e 12 dell'articolo 71 del D.lgs. 81/08 l'ISPESL è titolare della prima delle verifiche periodiche, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta. In conseguenza della L. 122/2010 la titolarità della prima verifica è stata trasferita all'INAIL.

INAIL e ASL, oltre che ARPA, là dove previsto ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto 11 aprile 2011, possono provvedere direttamente alle verifiche, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione.

Un'altra novità introdotta dal decreto riguarda la possibilità per altri soggetti pubblici e privati, abilitati e iscritti in un apposito elenco, di affiancare l'INAIL, le ASL e l'ARPA nei controlli sulle attrezzature di lavoro. A questi soggetti può rivolgersi il datore di lavoro che, passati i 60 o 30 giorni, non ha ottenuto un riscontro da parte di INAIL, ASL o ARPA. Tali soggetti devono essere iscritti ad un elenco istituito presso INAIL e ASL.

Data la rilevanza delle novità introdotte, il Focus di questo numero è dedicato a un'analisi puntuale del Decreto oltre che a degli approfondimenti sulle verifiche degli impianti di terra e sugli infortuni connessi all'uso di macchine e attrezzature.

### IN QUESTO NUMERO

#### FOCUS

**Analisi del DM 11 aprile 2011**

**Denuncia dei dispositivi di messa a terra e obblighi di verifica**

**Infortuni connessi all'uso di macchine, attrezzature e impianti**

# Analisi del Decreto 11 aprile 2011

di P. Gatti (ASL AL)

Il decreto ministeriale 11 aprile 2011 - di seguito DM - (pubblicato sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011) dà attuazione al comma 13 dell'articolo 71 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti sia privati che pubblici che potranno effettuare tali verifiche in supporto all'INAIL e alle AA.SS.LL.

L'entrata in vigore del decreto, prevista per il 28 luglio 2011, è stata posticipata al **24 gennaio 2012** con decreto interministeriale del 22/07/2011, pubblicato su G.U. n. 173 del 27/07/2011. Per illustrare le complesse procedure previste dal DM, partiamo dall'obbligo imposto al datore di lavoro dal comma 11 dell'art. 71 del Decreto 81 ovvero quello di sottoporre tutte le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche finalizzate a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. La **prima di queste verifiche** deve essere effettuata dall'ISPEL (ora INAIL) che vi deve provvedere entro il termine di 60 giorni dalla richiesta. Le **verifiche successive alla prima**, con la periodicità indicata allo stesso Allegato VII, sono effettuate dalle Aziende Sanitarie Locali (le quali, in alcune Regioni, si avvalgono delle ARPA) che vi devono provvedere entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. In entrambi i casi, decorsi inutilmente i termini di cui sopra, il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.

Il comma 12 dell'articolo 71 del decreto 81, precisa che INAIL e ASL per l'effettuazione delle rispettive verifiche nei tempi imposti dal decreto, possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati che acquisiscono la qualifica di "incaricati di pubblico servizio" e che rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. A tal proposito il comma 4 dell'articolo 2 del DM stabilisce che presso l'INAIL e presso le ASL è istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere. Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l'elenco di cui al periodo precedente può essere istituito, anziché presso le singole ASL, su base regionale. Questi elenchi devono essere messi a disposizione dei datori di lavoro richiedenti e ricomprendono solo soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti indicati nell'allegato I al DM, che hanno richiesto l'iscrizione negli elenchi e che si sono impegnati al rispetto dei termini temporali imposti dal decreto per l'effettuazione delle verifiche (60gg. e 30gg.).

Compete ad un'apposita Commissione istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la formulazione di pareri circa l'iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati richiedenti, la costituzione e l'aggiornamento di tali elenchi nonché l'effettuazione degli accertamenti tecnico-amministrativi necessari sui soggetti richiedenti l'abilitazione, ecc.

Le modalità con le quali procedere all'effettuazione delle verifiche (sia la prima

## io scelgo la sicurezza

Numero 3 - anno VIII - Novembre 2011

Regione Piemonte - Direzione Sanità

Settore Promozione della salute e interventi di prevenzione individuale e collettiva

Corso Regina Margherita 153 bis, 10122 Torino  
Tel. 011.432.4761 E-mail: [prevsan@regione.piemonte.it](mailto:prevsan@regione.piemonte.it)

Tutti gli articoli pubblicati sulla newsletter sono da considerarsi articoli resi a titolo gratuito. E' consentita la riproduzione e diffusione, parziale o totale, degli articoli pubblicati nella newsletter, a condizione che gli articoli riprodotti non siano oggetto di forme di commercializzazione e che sia riportata l'indicazione della fonte, dell'articolo e degli autori.

### Coordinamento redazionale

Alessandro Palese

### Redazione

Pierluigi Gatti (SPreSAL ASL AL), Raffaele Ceron, Francesca Gota (SPreSAL ASL CN1), Erica Moretto (SPreSAL ASL CN2), Antonino Bertino (SPreSAL ASL TO1), Michele Montrano, Giacomo Porcellana (SPreSAL ASL TO3), Maria Gullo (INAIL, Direzione Regionale Piemonte), Silvano Santoro (DoRS ASL TO3)

Chi volesse proporre articoli, argomenti di discussione, ecc. può contattare la redazione scrivendo a: [prevsan@regione.piemonte.it](mailto:prevsan@regione.piemonte.it)

che le successive) sono puntualmente precisate nell'allegato II al DM.

Il datore di lavoro, all'atto della richiesta della verifica, dovrà indicare il nominativo del soggetto abilitato pubblico o privato (ricompreso negli elenchi) di cui il soggetto titolare della funzione si avvarrà qualora non sia in grado di provvedere direttamente.

Ma cosa succede se trascorsi i termini temporali imposti dal decreto le verifiche non sono state effettuate?

La risposta è contenuta al comma 8 dell'articolo 2 del DM: *"Decorsi i termini temporali di cui al comma 1, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all'elenco previsto nell'allegato III."*

Si tratta di un secondo elenco cosiddetto "ministeriale" predisposto con le modalità e i criteri indicati nell'allegato III al DM.

I soggetti abilitati ricompresi negli elenchi INAIL e ASL devono far parte dell'elenco previsto nell'allegato III (vedi comma 7, art. 2 del DM). Ne consegue che, una volta istituito l'elenco "ministeriale" conforme ai criteri procedure dell'allegato III al DM, da tale elenco potranno "pescare" INAIL e ASL per costituire i propri rispettivi elenchi di soggetti abilitati di cui avvalersi per il rispetto dei termini temporali di effettuazione delle verifiche.

Per meglio comprendere le complesse procedure previste dal DM, si riporta uno schema riepilogativo del flusso delle verifiche tratto da una nota della "Confindustria - Area relazioni industriali, Sicurezza e affari sociali" sul DM 11 aprile 2011. (Figura 1)

### Costi

Il comma 3 dell'art. 3 del DM stabilisce che: *"Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi del presente decreto sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del decreto trovano applicazione le tariffe definite dai soggetti titolari della funzione."*

I compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione (INAIL e ASL) e successivamente,

dalle tariffe stabilite dal decreto di cui al comma 3 sopra riportato.

Il soggetto abilitato, pubblico o privato, che ha effettuato la verifica su incarico del titolare della funzione nei tempi previsti dalla norma dovrà corrispondere al titolare della funzione il 15% della tariffa applicata, destinata a coprire i costi legati all'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata; la rimanente quota resta di spettanza del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica. (art. 3, comma 1 del DM)

Il soggetto abilitato, pubblico o privato, che è stato incaricato dal datore di lavoro della verifica, in quanto non esperita nei tempi di Legge, corrisponde all'INAIL una quota pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata. (art. 3, comma 2, lett. c) del DM).

### Come richiedere le verifiche

Le modalità ed i tempi con le quali effettuare le richieste di verifica da parte del datore di lavoro sono indicate nella seconda parte dell'allegato II al DM.

*"5.1. La prima delle verifiche periodiche*

*5.1.1. Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,*

**Non è colpa del destino**

Concorso a premi per gli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado della Provincia di Torino relativo a lavori o progetti sul tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Anno scolastico 2011 - 2012

**'LA SICUREZZA TI PREMIA'**  
[www.comune.almese.to.it](http://www.comune.almese.to.it)

Comune di Almese

SIGURLAV



## SCHEMA VERIFICHE PERIODICHE




Figura 1 - Schema tratto da "News Confindustria – Area relazioni industriali, Sicurezza e affari sociali: DM 11 aprile 2011 verifiche periodiche"

un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne da' immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.

5.1.2. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL per le finalità di cui al punto 5.1.1.

5.1.3. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 81/2008: tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.

5.2. Verifiche periodiche successive alla prima

5.2.1. Con la periodicità prevista dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/08 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di

lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l'esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione delle stesse.

5.3. Disposizioni comuni

5.3.1. Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

5.3.2. La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3, del DPR n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata.

5.3.3. Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l'inserimento in banca dati".



**E' possibile rivolgere quesiti su questioni inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro al seguente indirizzo e-mail:**

**[info.sicuri@regione.piemonte.it](mailto:info.sicuri@regione.piemonte.it)**

**[www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri](http://www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri)**

# Denuncia dei dispositivi di messa a terra e obblighi di verifica. Il problema della sanzionabilità dell'inadempimento

di M. Montrano e G. Porcellana (ASL TO3)

Chi lavora in questo settore "da qualche anno" ricorderà che l'art. 328 del DPR 547/55 stabiliva che "Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accettarne lo stato di efficienza".

Il successivo Decreto Ministeriale 12 settembre 1959 affidava all'Ispettorato del lavoro le verifiche periodiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernenti gli impianti di messa a terra. Lo stesso decreto stabiliva l'obbligo per i datori di lavoro di denunciare all'ufficio dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio, gli impianti di messa a terra entro 30 giorni dalla data della loro messa in servizio, utilizzando il "famoso" modello B, cartoncino di colore rosa.

Dal 1985 le competenze passarono all'ISPESL e alle allora Unità Socio Sanitarie Locali che, almeno in Piemonte, le esercitavano attraverso i presidi multizonali. Nel 1995, con l'istituzione dell'ARPA Piemonte, il personale e le strutture che si occupavano di verifiche di impianti di terra vennero trasferiti al nuovo ente.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 08.01.2002 n. 6 (entrata in vigore 23 Gennaio 2002) si interrompe il monopolio pubblico in materia di verifiche.

Il D.P.R. n. 462/2001 ha apportato notevoli innovazioni e semplificazioni nella procedura per la denuncia di installazione e per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, di protezioni contro le scariche atmosferiche e nei luoghi con pericolo di esplosione. Le modifiche introdotte hanno fatto sì che le verifiche sugli impianti elettrici da mera incombenza burocratica diventano un concreto strumento per assicurare la protezione dei lavoratori.

In particolare l'art. 4 comma 2 stabilisce che "Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri

stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI".

Da allora l'attività di verifica da parte dei soggetti pubblici si è gradualmente ridotta, mentre al 14/7/2011 negli elenchi del Ministero dello Sviluppo Economico si contano 226 organismi abilitati.



Il DPR 462/2001 oltre a stabilire che la messa in esercizio dell'impianto di terra non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente, stabilisce che la "denuncia" dell'impianto all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti debba avvenire entro trenta giorni.

In realtà gli SPreSAL Piemontesi, pur essendo titolari del ruolo di organo di vigilanza, non hanno alcun compito amministrativo in relazione a tali obblighi. Infatti la Circolare della Regione Piemonte del 8/4/2002 n. 4/SAN stabilisce che in Piemonte i soggetti che, ex art. 3 comma 2 del DPR 462/2001, devono ricevere dal datore di lavoro la dichiarazione di conformità degli "impianti elettrici di messa a terra" sono l'ISPESL (ora INAIL) e l'ARPA competenti per territorio (eventualmente attraverso lo Sportello Unico).

Per quanto riguarda le verifiche il DPR 462/2001 stabilisce che la periodicità delle stesse è fissata in:

- 2 anni per gli impianti installati nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico, negli ambienti



a maggior rischio in caso di incendio e nei luoghi con pericolo di esplosione;

- 5 anni negli altri casi,

e che "Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro".

Con il DPR 462/2001 vengono abrogati gli articoli 40 e 328 del DPR 27 aprile 1955, n. 547 e gli articoli 2, 3 e 4 del DM 12 settembre 1959, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.

Questa abrogazione ha fatto sorgere il dubbio su quale sia la norma primaria (il DPR 462/2001 è infatti un regolamento) cui riferirsi per applicare eventuali sanzioni ai soggetti inadempienti.

La giurisprudenza<sup>1</sup> e la stessa circolare 4/SAN sopra citata, hanno chiarito che, in base all'art 9, comma 2, del DPR 462/01, che stabilisce che "I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento", per le inadempienze allo stesso DPR 462/01 si applicano le sanzioni previste dall'art. 389 punto c) del DPR 547/55.

Ma il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e il successivo D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 hanno nuovamente modificato il quadro normativo, facendo salve "le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche" (art. 86), ma abrogando definitivamente il DPR 27 aprile 1955, n. 547 (art. 304).

Quindi se sul piano tecnico e procedurale le norme del DPR 462/2001 sono cogenti si ripropone il "problema" della sanzionabilità dei soggetti responsabili della loro inadempienza.

A tale riguardo i pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione hanno oscillato tra la sentenza della terza Sezione penale, 15 giugno 2009, n. 24641 e le successive sentenze, pronunciate dalla stessa sezione il 7 ottobre 2010, sentenza n. 35946 e il 18 ottobre 2010, sentenza n. 37173.

Nella prima sentenza si legge che "il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 contiene disposizioni di natura sicuramente regolamentare" e "non contiene, al proprio interno, alcuna previsione sanzionatoria penale". Su tale base la Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, la sentenza impugnata che aveva "ravvisato la violazione di un precetto contenuto in una



norma regolamentare che, oltre a non essere sanzionata penalmente, non costituisce neanche una specificazione della norma primaria indicata nel capo di imputazione (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374), la quale non prevede alcuna integrazione attraverso norme secondarie". Specificando che "il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304 ha abrogato il D.P.R. n. 547 del 1955 indicato nel capo di imputazione".<sup>2</sup>

Di segno opposto sono le sentenze dell'ottobre 2010. La prima (35946/10) ha stabilito che "sussiste continuità normativa tra gli artt. 328 e 389, comma 1, lett c), d.P.R. 547/1955 che punivano l'omessa denuncia dell'impianto di messa a terra ai fini dell'omologazione e il d.P.R. 462/2001 che, pur avendo previsto all'art. 9, comma 1, l'abrogazione dell'art. 328 citato, ha mantenuto la sanzione penale in relazione alle nuove fattispecie grazie al richiamo contenuto nel comma 2 dello stesso art. 9 ... Detta norma, infatti, deve essere interpretata nel senso che la sanzione penale relativa all'abrogato art. 328 è ora relativa alle nuove disposizioni".

Ancora più esplicita la seconda sentenza (37173/2010) che prendendo in esame il caso di un imputato "del reato previsto e punito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001, articolo 5 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 389 ... per non avere effettuato regolari manutenzioni all'impianto di messa a terra nonché sottoposto lo stesso alla prescritta verifica periodica" ha affermato che vi è "continuità normativa tra le fattispecie contravvenzionali della previgente disciplina di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed il testo unico di cui al

*Decreto Legislativo n. 81 del 2008 che, con riferimento alla specifica condotta contestata all'imputato, ha in particolare riprodotto agli articoli 80-87 la normativa di prevenzione relativa ad impianti ed apparecchiature elettriche".*

Insomma, sia pure con estrema cautela, seguendo le più recenti sentenze di legittimità si deve ritenere che anche l'attuale impianto normativo continui a prevedere la sanzionabilità penale delle inadempienze alle norme relative agli impianti di terra contenute del DPR 462/2001.

Per poter giungere a tale conclusione si deve evidentemente seguire un percorso logico che parte dalla "conferma" delle norme contenute nel DPR 462/2001 operata dall'art. 86, comma 1, del DLgs 81/08. Ma, al contempo, si deve ritenere che il "controllo" degli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini imposto al datore di lavoro dallo stesso art. 86, comma 1, del DLgs 81/08, sia diverso e autonomo rispetto alle "verifiche periodiche" previste dal DPR 462/2001 poiché altrimenti la sanzione che graverebbe sul soggetto responsabile sarebbe di natura amministrativa e non penale.

E allora a quale norma ci si può "aggrappare" per giustificare la sanzione penale ?

Riprendendo il percorso logico sin qui svolto si può tentare questa strada:

1. l'impianto elettrico di messa a terra deve considerarsi, ex art. 80, comma 3, del D. Lgs. 81/08, misura tecnica necessaria "ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti", in particolare il rischio da "contatti elettrici indiretti" previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

2. il datore di lavoro, ex art. 80, comma 3, del D. Lgs. 81/08, deve quindi predisporre "le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto" e, ai sensi del comma 3bis del medesimo articolo deve prendere le misure necessarie affinché tali procedure siano "attuare tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti".

3. Tra le "disposizioni legislative vigenti" vi è sicuramente il DPR 462/2001 e quindi una attuazione difforme a tale norma costituisce inadempimento al comma 3 bis dell'art. 80 del D.lgs. 81/08.

4. A questo punto sarebbe facile concludere richiamando l'articolo 87, comma 3, lettera d) del D.lgs. 81/08 che prevede la pena dell'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.000 a 4.800 Euro, ma si

deve purtroppo osservare che il legislatore ha commesso un errore formale prevedendo la sanzione per la violazione dell'inesistente comma 4 dell'articolo 80 e non per il comma 3bis, lasciando così il dubbio sull'applicabilità della sanzione (prevale la evidente volontà del legislatore o la lettura testuale ?).

Insomma la questione appare tuttora aperta e farà ancora discutere.

## Note

<sup>1</sup> Si veda per tutte Cassazione Penale, Sezione III - Sentenza del 10 settembre 2003 n. 35381

<sup>2</sup> In realtà sono diverse le sentenze della stessa Corte di Cassazione che si sono espresse in precedenza nel senso della punibilità della violazione. Fra queste citiamo la sentenza n. 35381 del 10/9/2003 Sez. III, la sentenza n. 2947 del 28/1/2004 Sez. III e la sentenza n. 26389 del 18/7/2005 Sez. III.

## FINALMENTE REACH - PIEMONTE!

Sarà pubblicata a novembre 2011, sul portale Sanità della Regione Piemonte, l'area dedicata al Regolamento 1907/2006/EC - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) grazie alla sinergia tra Regione Piemonte, ARPA Piemonte, Dipartimenti di Prevenzione delle Asl e Dors-AslTo3.

Già da qualche anno, con la pubblicazione del Regolamento Europeo sulla tracciabilità delle sostanze chimiche, si è creato un gruppo di lavoro interdisciplinare che si è occupato dell'applicazione del Regolamento nella nostra Regione. Fra le varie attività, il centro di documentazione Dors, in collaborazione con le altre istituzioni, ha dedicato un'area di approfondimento sul proprio sito web per fornire informazioni aggiornate principalmente agli operatori.

La Giunta Regionale, con DGR 30-13526 del 16 marzo 2010, ha individuato nella Direzione Sanità l'Autorità Regionale Competente per il coordinamento delle attività previste da REACH e, pertanto, si è reso necessario trasferire il contenuto dell'area Dors sul portale Sanità della Regione Piemonte:

<http://www.regione.piemonte.it/sanita>

L'area web dedicata al Regolamento sarà suddivisa in diverse sezioni: le normative regionali, nazionali e comunitarie; recensioni di articoli scientifici internazionali; documenti dell'Agenzia Chimica Europea (ECHA); banche dati tematiche e informazioni sulle attività di vigilanza in Piemonte.



# Infortuni connessi all'uso di macchine, attrezzature e impianti sottoposte a verifiche

di M. Gullo (INAIL Piemonte)

Il fenomeno degli infortuni sul lavoro è un complesso sistema che dipende da numerose variabili sia immateriali, quali dimensione aziendale, turni di lavoro e congiuntura economica, che materiali, quali strutture e macchinari, fra cui le attrezzature/macchine e impianti utilizzate nei luoghi di lavoro.

Il Dlgs 81/08 pone particolare attenzione alle attrezzature di lavoro, intese nell'accezione più vasta, specificando nell'allegato VII quali devono essere soggette a verifica ex art. 71 del decreto stesso.

Tale attenzione è giustificata dal contributo che le attrezzature da lavoro forniscono al fenomeno degli infortuni.

Qui vengono, infatti, delineati i caratteri del fenomeno infortunistico in Piemonte nel periodo 2006-2010, come rilevati dalla Banca Dati Statistica INAIL, descrivendo, nello specifico, per i casi definiti positivamente da INAIL, quali sono stati gli agenti materiali, riconducibili alle attrezzature di lavoro soggette all'obbligo della verifica, che hanno provocato gli infortuni.

Già dagli anni Trenta INAIL raccoglie dati sulle "modalità di accadimento" degli infortuni che a partire dal 1974 sono stati informatizzati e codificati sino al 2000 con un sistema basato, essenzialmente, su due variabili: l'agente materiale e la forma.

Attualmente si è in una fase di transizione dalla codifica storica INAIL alla codifica europea ESAW/3, tutt'ora in fase sperimentale.

Si è scelto di utilizzare ancora la codifica storica INAIL dell'agente materiale in quanto la transizione alla codifica ESAW/3 non è ancora completa, motivo per il quale i dati, qui riferiti e commentati, dal punto di vista dimensionale devono considerarsi ancora instabili.

Gli agenti materiali utilizzati da INAIL sono organizzati in 8 gruppi, a loro volta divisi in sottogruppi, comprensivi di Macchine, Mezzi di sollevamento e trasporto, Impianti di distribuzione, Attrezzi e utensili, Materiali e sostanze, Ambienti di lavoro, Persone, animali e vegetali, Serbatoi e contenitori e Parti meccaniche.

Quindi, si è proceduto all'analisi comparata fra le attrezzature declinate nell'allegato VII

del Dlgs 81/08 e i diversi agenti materiali codificati da INAIL selezionando, per l'estrazione dei dati relativi agli infortuni, gli agenti materiali Macchine, eccezione fatta per il sottogruppo delle Macchine utensili, Mezzi di sollevamento, Impianti di distribuzione, Attrezzature, Serbatoi e contenitori e Parti meccaniche.

Si tratta di insiemi non completamente rispondenti all'elenco declinato nell'allegato VII al Dlgs 81/08, ma, con le dovute approssimazioni, è possibile delineare il fenomeno infortunistico legato alle attrezzature sottoposte a verifica ex Dlgs 81/08.

L'andamento osservato dal 2006 al 2009 evidenzia una contrazione nel numero complessivo degli infortuni definiti positivamente in Piemonte, nella gestione assicurativa industria, passati da 66.448 casi a 53.697. La contrazione riguarda anche gli esiti mortali, passati da 92 casi del 2006 a 42 casi nel 2009.

Nella Tabella 1 sono riportati, per la gestione assicurativa Industria, Commercio e Servizi, gli infortuni definiti positivamente causati dagli agenti materiali riconducibili all'insieme delle

Agente Materiale	2006	2007	2008	2009	2010
Macchine	666	589	800	779	806
Mezzi di Sollevamento	755	582	649	608	672
Imp. di distribuzione	220	168	173	166	227
Attrezzature	1.087	1.136	1.445	1.202	1.289
Serbatoi, Contenitori	857	584	745	795	775
Parti meccaniche	1.583	1.105	1.419	1.363	1.303

Tabella 1 - Agenti materiali riconducibili alle attrezzature soggette a verifica ex Dlgs 81/08 causa degli infortuni in Piemonte

attrezzature soggette a verifiche ex art. 71 Dlgs 81/08.

Complessivamente questi agenti materiali incidono, sul totale delle cause degli infortuni, in misura non inferiore al 10 per cento con




Grafico 1 - incidenza percentuale delle attrezzature soggette a verifica ex Dlgs 81/08 sul totale degli agenti materiali causa degli infortuni in Piemonte

un picco del 15 per cento nel 2010 come evidenziato nel Grafico 1.

Fra i diversi agenti materiali qui oggetto di osservazione, prevalgono gli attrezzi e le parti meccaniche. Relativamente alla gravità, gli agenti materiali esaminati hanno provocato, nel periodo di osservazione, 23

Nell'ambito del Gruppo 60 risultano, infine, decisamente più a rischio le lavorazioni relative al sottogruppo 62, comprensivo delle lavorazioni metalmeccaniche, nelle quali le macchine, escluse quelle utensili, sono state causa di 105 infortuni, le attrezzature di 130




Grafico 2 - Casi mortali provocati, nel periodo 2006-2010, dagli agenti materiali riconducibili alle attrezzature soggette a verifica ex D.lgs. 81/08.

casi mortali distribuiti come evidenziato nel Grafico 2.

Focalizzando l'attenzione sul fenomeno relativo all'anno 2010, risulta che le attività più a rischio sono quelle classificate nel Gruppo 60 (attività attinenti alle lavorazioni metallurgiche, metalmeccaniche e di costruzione di mezzi di trasporto e strumentazioni varie) e nel Gruppo 00 (attività varie fra cui commercio, servizi,

infortuni e le parti meccaniche di 176 infortuni.

Il quadro delineato, per quanto risenta di incertezza a causa della non perfetta correlabilità fra le attrezzature declinate nell'allegato VII al Dlgs 81/08 e le categorie degli agenti materiali causa di infortuni, indica come effettivamente attrezzature, macchine e impianti siano causa rilevante di infortuni e come, quindi, sia pregnante ai fini prevenzionali la verifica del loro corretto funzionamento.

Agente Materiale	Gruppo 60	Gruppo 00
Macchine	238	191
Mezzi di sollevamento	121	222
Impianti di distribuzione	60	39
Attrezzature	178	511
Serbatoi	103	357
Parti meccaniche	441	275

Tabella 2 - Numero infortuni definiti positivamente in Piemonte nel 2010 attribuiti agli agenti materiali riconducibile alle attrezzature sottoposte a verifica ex art. 71 Dlgs 81/08

istruzione e sanità) delle Tariffe dei premi INAIL come evidenziato nella Tabella 2.

Scendendo nel dettaglio, nell'ambito del Gruppo 00, risultano più a rischio le lavorazioni relative ai sottogruppi 01, 02 e 03 come evidenziato nella Tabella 3.

	sottogruppi Tariffe dei Premi INAIL		
	01: attività commerciali	02: turismo e ristorazione	03: sanità e servizi sociali
Macchine	46	51	25
Mezzi di sollevamento	72	24	51
Impianti di distribuzione	8	6	4
Attrezzature	86	125	116
Serbatoi	116	28	45
Parti meccaniche	54	29	47

Tabella 3 - Sottogruppi del Gruppo 00 che hanno registrato il maggior numero di infortuni per agenti materiali riconducibili alle attrezzature soggette a verifica ex art. 71 Dlgs 81/08